

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1728}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAZORA, CARUSO IGNAZIO, GAVA, MEUCCI, AMABILE

Presentata il 22 settembre 1977

Modifica dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, relativa alle norme per il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulle norme per l'attuazione dell'articolo 16 *quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato, all'articolo 3 ha fissato il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle tre Forze armate e dei Corpi di polizia.

Successivamente con decreto presidenziale 11 luglio 1974, si è provveduto a ripartire i vari numeri chiusi fra i vari ruoli. Lo articolo 7 della legge n. 804 del 1973 ha stabilito che, qualora il numero chiuso fissato per ciascun grado e ruolo dovesse essere superato, le eccedenze devono essere eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137 e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il citato articolo prevede, altresì, che agli ufficiali collocati in aspettativa per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico.

L'articolo, comunque, dà facoltà agli ufficiali di chiedere la cessazione dal servizio prima di essere collocati in aspettativa

salvaguardando la loro posizione con l'attribuzione di benefici pensionistici.

Nell'articolo 15 della legge n. 804 del 1973 è stata introdotta una norma transitoria in base alla quale le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge citata nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 sopracitato vanno riassorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante vacanze diverse dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 e dello articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla data del 31 dicembre 1978 le eccedenze non siano state riassorbite si deve far luogo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri prevista dallo articolo 7 sopracitato.

Occorre, altresì, precisare che la legge 10 dicembre 1973, n. 804, mentre, all'articolo 1, ha soppresso la promozione nella posizione di « a disposizione » prevista dalla vigente legge sull'avanzamento per i gradi di colonnello e di generale, a titolo transitorio per salvaguardare i diritti acquisiti da parte di ufficiali in determinate condizioni, negli articoli 16 e 17 ha conservato la promozione a disposizione sino al 31 dicembre 1978, stabilendo, altresì, che le promozioni effettuate nell'« a disposizione » sino a tale periodo non debbono essere considerate nel numero chiuso.

Tutto ciò premesso, si fa notare che sino ad oggi, permanendo in vigore tutte le succitate norme transitorie, pochi sono gli ufficiali che sono stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ma il fenomeno si allargherà con la scadenza della data del 31 dicembre 1978.

L'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge nel quale è stato fissato l'ordine da seguire per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali, ha creato una situazione paradossale, nel senso che a par fine anzitempo alla carriera saranno i migliori ufficiali.

Difatti, all'atto pratico, la prima categoria contemplata dall'articolo 7 nei gradi di colonnelli e generali è inesistente; la seconda, con la data del 31 dicembre 1978, scomparirà perchè tutti gli ufficiali promossi nell'« a disposizione » chiederanno di cessare dal servizio permanente; altrimenti, ai sensi dell'articolo 17, dovranno essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri

con riduzione del trattamento economico ai quattro quinti.

Dopo la data del 31 dicembre 1978 quindi non ci saranno più ufficiali promossi nell'« a disposizione », ma soltanto ufficiali a disposizione giudicati idonei nell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, ma non iscritti in quadro, oppure ufficiali collocati in soprannumero agli organici in base allo articolo 48 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 o in base all'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, oppure ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e l'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965 n. 1366, nel disciplinare i collocamenti in soprannumero agli organici al fine di creare le vacanze necessarie per colmare il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge di avanzamento, prescrive che si debba seguire l'ordine di ruolo: il collocamento a disposizione è conseguenziale al collocamento in soprannumero agli organici ed è legato anch'esso all'ordine di ruolo.

Attenendosi a questo criterio accade che i primi ufficiali ad essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri siano quelli collocati in testa al ruolo, cioè quegli ufficiali che, in virtù dei brillanti precedenti di carriera, hanno progredito più sollecitamente nell'avanzamento e quindi si sono venuti a collocare nelle prime posizioni del ruolo.

Con l'attuale meccanismo quindi l'Amministrazione, per mantenere il numero degli ufficiali nei limiti del numero fisso, si libera dei migliori.

È questa un'anomalia che deve essere eliminata.

Lo strumento per ovviare ad un così grave inconveniente è molto semplice: il collocamento in soprannumero agli organici previsto dai comma terzo e quarto dello articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non deve avvenire nell'ordine di ruolo ma in ordine inverso della graduatoria di merito, quando trattasi di collocamento in soprannumero agli organici di colonnelli e generali.

In tale ipotesi difatti l'amministrazione non viene a perdere i migliori ufficiali perchè, è fuor di dubbio, che la graduatoria di merito sia compilata sulla base di ponderati giudizi.

È da notare che i collocamenti in soprannumero agli organici succitati e i con-

seguenziali collocamenti a disposizione non possono più influenzare le promozioni a disposizione perchè queste con la data del 31 dicembre 1978 non potranno avere più luogo.

È da ricordare, altresì, che l'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevedeva appunto che il collocamento in soprannumero fosse effettuato secondo l'ordine inverso della graduatoria di merito e che con legge 20 ottobre 1960, n. 1189 fu introdotto il criterio dell'ordine di ruolo per consentire a tutti gli ufficiali collocati nell'« a disposizione » di ottenere la relativa promozione. Accadeva difatti che, essendo il collocamento in soprannumero disposto secondo l'ordine inverso della graduatoria ed avvenendo il collocamento a disposizione in modo conseguenziale, molti ufficiali non potevano ottenere la promozione nell'« a disposizione » prima di essere colpiti dai limiti di età, perchè nel ruolo del servizio permanente effettivo erano preceduti dai parigrado più anziani che, per effetto del posto occupato nella graduatoria di merito, non erano mai collocati in soprannumero agli organici e quindi a disposizione.

Oggi con la soppressione della promozione a disposizione per i colonnelli e generali non è più necessario adottare il criterio dell'ordine di ruolo, seguendo il quale, con l'istituzione della aspettativa per riduzione di quadri, così come disciplinata dall'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, si procura un grave danno: all'amministrazione che perde i migliori ufficiali e a questi ultimi che, anzitempo, vedono troncata la carriera. Anche da un punto di vista psicologico, dovendo necessariamente ridurre il numero degli ufficiali, è preferibile incidere su quelli che, per effetto della sfavorevole posizione ottenuta nella graduatoria di avanzamento, sono più propensi, come stato d'animo, ad abbandonare la carriera.

Si ritiene opportuno precisare che la modifica dell'ordine di ruolo non riguarda i tenenti colonnelli per i quali è stata mantenuta la promozione a disposizione e per i quali non esiste il numero chiuso.

Gli ufficiali che rivestono il grado terminale di ogni ruolo (generali di corpo di armata e gradi corrispondenti) non sono interessati alla modifica proposta perchè il loro collocamento in soprannumero agli organici ed il conseguenziale collocamento a disposizione sono disciplinati in modo diverso dai succitati articoli.

In detti casi, difatti, si tiene conto della maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, della età maggiore.

In detti gradi il collocamento in soprannumero agli organici e a disposizione non può essere regolamentato diversamente perchè ogni altro criterio danneggerebbe ancor di più il personale interessato.

In definitiva il problema riguarda i colonnelli, i generali di brigata, di divisione e gradi corrispondenti.

Poiché sino al 31 dicembre 1978 sarà possibile effettuare promozioni nella posizione dell'« a disposizione », occorre a titolo transitorio disporre che i colonnelli e generali destinatari dell'articolo 16 della legge n. 804 del 1973, che prevede appunto la possibilità di essere promossi nell'« a disposizione » fino al 31 dicembre 1978 continueranno ad essere collocati in soprannumero agli organici in base all'ordine di ruolo.

La presente proposta di legge non comporta oneri di bilancio e consta di due articoli: il primo, limitatamente ai collocamenti in soprannumero agli organici dei generali e colonnelli, dispone di seguire l'ordine inverso della graduatoria di merito; il secondo detta una norma transitoria per tutelare i diritti quesiti dei generali e colonnelli che possono ancora essere promossi nella posizione dell'« a disposizione » in base al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 804 del 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Qualora il collocamento in soprannumero agli organici previsto dai comma terzo e quarto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 novembre 1965, n. 1366, riguardi generali e colonnelli e gradi corrispondenti, esso sarà effettuato nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

ART. 2.

Nei confronti dei generali e colonnelli e gradi corrispondenti destinatari delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il collocamento in soprannumero agli organici previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 novembre 1965, n. 1366, sarà effettuato nell'ordine di ruolo.